

REGIME FORFETARIO 2019

Il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili.

Con la legge di Bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l'ambito applicativo. Infatti, è stata innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali.

Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a € 65.000, sia coloro che hanno già avviato un'attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia di € 65.000.

Si ricorda che non possono avvalersi del regime forfetario, fra l'altro:

- .. i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa arti o professioni;*
- .. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.*

Proponiamo una check-list gratuita, in formato word, da utilizzare in occasione del colloquio con i clienti, allo scopo di formalizzare le decisioni assunte in merito all'adozione o alla rinuncia del regime fiscale agevolato.

Segnaliamo, inoltre, che è ancora possibile acquistare l'applicazione "Flat tax 2019", ossia il test di convenienza per stimare sinteticamente il carico impositivo conseguente all'applicazione del regime forfetario e confrontarlo con l'analogo esborso per imposte e contributi da corrispondere in caso di opzione per il regime ordinario.

Indice

Regime forfetario per persone fisiche dal 2019	Pag. 2
Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2019	Pag. 18
Calcoli di convenienza per Flat Tax 2019	Pag. 20



**CALCOLI E
SIMULAZIONI**

Flat Tax 2019

Acquista il semplice test di convenienza in applicazione Cloud. Il programma stima, in modo semplice e intuitivo ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra regime ordinario e regime forfetario.

Il Sistema Ratio in collaborazione con AteneoWeb.

Acquista on line

3

2019




REGIME FORFETARIO PER PERSONE FISICHE DAL 2019

Art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 - Art. 1, cc. 111-113 L. 28.12.2015, n. 208 - Art. 1, cc. 9-11 L. 30.12.2018, n. 145 - Circ. Inps 10.02.2015, n. 29
Circ. Ag. Entrate 19.02.2015, n. 6/E - Ris. Ag. Entrate 23.07.2015, n. 67 - Circ. Ag. Entrate 4.04.2016, n. 10/E

Dal 2019, i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 65.000 (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell'attività esercitata).

SCHEMA DI SINTESI



Nota⁽¹⁾

Ricorrendo specifiche condizioni, per i primi 5 anni di attività l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

VERIFICA DEI REQUISITI

LIMITE DI RICAVI
O COMPENSI

• Nuovi limiti	<ul style="list-style-type: none"> La verifica dei limiti ai fini dell'accesso o della permanenza nel regime, a partire dal periodo d'imposta 2019, deve essere effettuata con riferimento ai nuovi valori in vigore dal 1.01.2019. <p>Ciò significa, ad esempio, che laddove un professionista in regime forfettario dal 1.01.2018 abbia conseguito, al 31.12.2018 compensi per un ammontare complessivo di € 32.000 (superiori al limite di € 30.000 in vigore nel 2018), continua ad applicare il regime anche nel 2019, in quanto la soglia dei compensi percepiti nell'anno precedente è stata elevata a € 65.000.</p>
• Beni per consumo personale	<ul style="list-style-type: none"> Concorrono alla determinazione dell'ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore (art. 85 Tuir), da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9, c. 3 Tuir.
• San Marino e città del Vaticano	<ul style="list-style-type: none"> Concorrono, altresì, alla determinazione dell'ammontare conseguito i ricavi relativi alle cessioni poste in essere con la Città del Vaticano e con San Marino.
• Indici sintetici di affidabilità (ISA)	<ul style="list-style-type: none"> Per espressa previsione normativa, invece, non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi indicati nelle dichiarazioni fiscali per migliorare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).
• Regime contabile	<ul style="list-style-type: none"> Per la verifica dell'eventuale superamento del limite, si deve tenere conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento. <p>Pertanto, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza, mentre chi, ad esempio, ha applicato il regime fiscale di vantaggio, deve utilizzare il criterio di cassa.</p>

Tabella n. 1

Tabella codici ATECO per regime forfettario

Progr.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Redditività	Limiti reddituali	
				Dal 2019	Fino al 2018
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	40%	65.000	45.000
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	40%		50.000
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	40%		40.000
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89	54%		30.000
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)	86%		25.000
6	Intermediari del commercio.	46.1	62%		25.000
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	40%		50.000
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	78%		30.000
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	67%		30.000
Nota	Individuazione dei limiti di ricavi.	<ul style="list-style-type: none"> Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime: <ul style="list-style-type: none"> .. non rilevano i ricavi e i compensi indicati in dichiarazione dei redditi per miglioramento degli indici di affidabilità fiscale; .. nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate; .. si deve fare riferimento al regime utilizzato nell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfettario (Circ. Ag. Entrate 6/E/2015). Per esempio, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il criterio di competenza. 			

CAUSE DI ESCLUSIONE

VERIFICA

- Le cause di esclusione rilevano con riferimento al **medesimo anno di applicazione** del regime.

REGIMI SPECIALI

- Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

Tavola n. 2

Regimi speciali Iva per i quali sono preclusi i regimi agevolati con imposta sostitutiva

Regime speciale Iva	Riferimento normativo
Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 40-bis D.L. 23.02.1995, n. 41
Agenzie di viaggi e turismo	Art. 74-ter D.P.R. 633/1972
Agricoltura e attività connesse e pesca	Artt. 34 e 34-bis D.P.R. 633/1972
Agriturismo	Art. 5, c. 2 L. 30.12.1991, n. 413
Commercio dei fiammiferi	Art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972
Editoria	Art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972
Gestione di servizi di telefonia pubblica	Art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972	Art. 74, c. 6 D.P.R. 633/1972
Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	Art. 36 D.L. 41/1995
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta	Art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972
Vendita sali e tabacchi	Art. 74, c. 1 D.P.R. 633/1972
Vendite a domicilio	Art. 25-bis, c. 6 D.P.R. 600/1973

NON RESIDENTI

- Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

CESSIONI FABBRICATI
O MEZZI DI TRASPORTO

- Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

SOCIETÀ



- Esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano:
 - .. a **società di persone**, ad associazioni o a **imprese familiari** di cui all'art. 5 del testo unico di cui al D.P.R. 22.12.1986, n. 917;
 - .. ovvero che **controllano** direttamente o **indirettamente** società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano **attività** economiche direttamente o indirettamente **ri-conducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

• Contemporaneamente all'esercizio dell'attività.

PRECEDENTI
DATORI DI LAVORO

- Persone fisiche la cui attività sia esercitata **prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o **erano interscorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta**, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

DETERMINAZIONE
DEL REDDITO• **Imponibile
forfetario**

- I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando **all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività** nella misura indicata nell'apposita tabella, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

In presenza di ricavi o compensi derivanti dal contemporaneo esercizio di attività riconducibili a codici ATECO diversi, il contribuente determina l'imponibile lordo **applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività.**

• **Deducibilità
contributi
previdenziali**

- **I contributi previdenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, **si deducono dal reddito**; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

L'eventuale eccedenza dei contributi previdenziali ed assistenziali versati da un contribuente che applica il regime forfetario e che sia fiscalmente a carico, può essere dedotta dai familiari indicati nell'art. 433 C.C.

• **Immobili**

- Gli **immobili**, a qualsiasi titolo posseduti, **non devono essere considerati ai fini del regime forfetario.**
- Il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti deve essere imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo.

• **Plusvalenze
e
minusvalenze**

- Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime forfetario **non hanno alcun rilievo fiscale**, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario.
- Inoltre, **non assumono rilevanza le sopravvenienze** sia attive che passive.

• **Componenti
di annualità
precedenti**

- I componenti positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir, che dispongono o consentono il rinvio, **partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime.**
- Analoghe disposizioni si applicano per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

• I componenti positivi sono, ad esempio, quelli realizzati a titolo di plusvalenza, nonché i proventi in denaro e in natura di cui all'art. 88, c. 3, lett. b) Tuir.
• I componenti negativi, invece, sono, ad esempio, relativi alle spese destinate a produrre effetti positivi sul reddito di più esercizi, indicate nell'art. 108 Tuir, e le spese di manutenzione.

• **Perdite
anteriori**

- Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito, secondo le regole ordinarie.



La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, è stata modificata dalla L. 145/2018 con effetto dal 1.01.2019, con l'obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires (compensazione e riporto nel limite del 80%), prevedendo il riporto illimitato delle perdite.

CALCOLO
DELLE DETRAZIONI

- Il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario è rilevante, unitamente al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, c. 2 Tuir).
- Il reddito soggetto all'imposta sostitutiva non rileva, invece, ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive individuate nell'art. 13 del Tuir.
- Per effetto di tale irrilevanza, il contribuente che ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati ha diritto a determinare la detrazione prevista senza tener conto del reddito soggetto al regime forfetario.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

- **15%**
 - Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap **pari al 15%**.
 - Nel caso di **imprese familiari**, l'imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall'imprenditore.

Aliquota
5%
per inizio
nuove
attività



- Al fine di favorire l'avvio di **nuove attività**, per i **primi 5 anni** si applica un'imposta sostitutiva ridotta al **5%**, **se**:
 - .. il contribuente **non ha esercitato**, nei 3 anni precedenti (in base al calendario gregoriano, e non al periodo d'imposta né all'anno solare) l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. La preclusione non opera qualora i redditi percepiti dal contribuente nel triennio siano riconducibili ad un contratto di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, né in caso di partecipazione ad una società inattiva;
 - .. l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, **mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo**, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
 - .. qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore al limite previsto per l'accesso al regime.

- **Versamento dell'imposta**
 - Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'Irpef.

IMPOSTA NETTA

- **Detrazioni d'imposta**
 - Il contribuente potrà scomputare le detrazioni d'imposta complessivamente spettanti dall'imposta lorda emergente dal quadro RN, nel caso in cui percepisca altre categorie di reddito.

Tavola n. 3

Formula di calcolo dell'imposta sostitutiva

Reddito imponibile	(Ricavi o compensi x coefficiente di redditività) - contributi previdenziali
Imposta sostitutiva	= Reddito imponibile x 15%

Tavola n. 4

Calcolo dell'imposta

Dati	<ul style="list-style-type: none"> • Commerciante iscritto alla Gestione Inps Ivs. • Ricavi: € 30.0000. • Coefficiente di redditività: 40%.
Reddito	€ 30.000 x 40% = € 12.000.
Contributi IVS	€ 12.000 x 24% (aliquota 2018) = € 2.880.
Imposta sostitutiva	(€ 12.000 - € 2.880) x 15% = € 1.368.

RITENUTA D'ACCONTO

• Assenza

• I ricavi e i compensi relativi al reddito derivante dal regime forfetario **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta.

• Apposita dichiarazione

• A tale fine i contribuenti rilasciano **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva.

ACCERTAMENTO

• Rinvio

• Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, poiché compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte dirette, Iva e Irap.

• Infedele dichiarazione

• In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni richieste che determinano la cessazione del regime forfetario, **le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D. Lgs. 471/1997 sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato.**

SEMPLIFICAZIONI FISCALI

IMPOSTE DIRETTE

• Esoneri

• I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di:

.. **registrazione e di tenuta delle scritture contabili;**

.. applicazione dell'**Irap;**

.. **operare le ritenute alla fonte.** Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;

.. applicazione delle **ritenute sulla fattura**, rilasciando apposita dichiarazione.

Tuttavia, ove il contribuente erroneamente abbia subito delle ritenute e non sia più possibile correggere l'errore, le stesse potranno essere chieste a rimborso, con le modalità previste all'art. 38 del D.P.R. 602/1973, ovvero in alternativa, **scomputate in dichiarazione**, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d'imposta.

• Obblighi

• Rimane fermo l'obbligo di **conservare i documenti** ricevuti ed emessi.

La **dichiarazione dei redditi** è presentata nei termini e con le modalità definiti nel D.P.R. 322/1998.

SEMPLIFICAZIONI
AI FINI IVA

• Esoneri

- I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati da:
 - .. **liquidazione e versamento dell'Iva**;
 - .. tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, quali, ad esempio, **la registrazione delle fatture, la tenuta e conservazione dei registri** e dei documenti (fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione), dalla **dichiarazione Iva annuale**, dalla comunicazione delle dichiarazioni di intento;
 - .. **fatturazione elettronica** (art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015) pur permanendo i vincoli della L. 244/2007 e del D.M. 55/2013 in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della **Pubblica Amministrazione**;
 - .. conservazione elettronica delle fatture ricevute, a meno che abbiano comunicato al cedente e/o prestatore il proprio indirizzo telematico (Pec o codice destinatario);
 - .. esterometro;
 - .. procedura di "split payment" (scissione dei pagamenti).

• Obblighi

- I contribuenti sono tenuti a osservare l'obbligo di:
 - .. **numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali**;
 - .. **certificazione** dei corrispettivi (fatta eccezione per quelle attività esonerate ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 696/1996 purché, in ogni caso, ottemperino all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro cronologico);
 - .. **conservazione** dei relativi documenti;
 - .. presentazione degli **elenchi riepilogativi Intrastat**;
 - .. **versare l'Iva** in relazione agli acquisti di beni intracomunitari di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

FATTURAZIONE

• Iva non applicata

- I contribuenti in regime forfetario non esercitano la rivalsa dell'imposta, sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi, per le operazioni nazionali.
- Le fatture emesse dai contribuenti soggetti al regime agevolato devono riportare l'indicazione di "operazione in franchigia da Iva" con indicazione della normativa di riferimento ovvero dei cc. da 54 a 88 dell'art. 1 L. 190/2014 e sulle fatture emesse deve essere assolta l'imposta di bollo, attualmente nella misura di € 2, se di importo superiore a € 77,47, (artt. 6 "Tabella B" e 13 e 14 della Tariffa, Parte I, allegate al D.P.R. 642/1972).

Iva su acquisti

I contribuenti in regime forfetario non hanno diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

Le fatture emesse non devono recare l'addebito dell'imposta.

• Opzione per il regime ordinario

- Nell'ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emetta una fattura senza esercitare la rivalsa e il corrispettivo sia incassato nell'anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime ordinario, la fattura non dovrà essere integrata con l'Iva, considerato che l'operazione si intende comunque effettuata al momento dell'emissione della fattura.

Così, ad esempio, le fatture emesse da un forfetario nel 2018, e incassate nel 2019, non dovranno essere integrate con l'Iva anche se il soggetto - per scelta o per legge - è fuoriuscito dal regime forfetario.

• Reverse charge

- Applicano l'Iva con il meccanismo del reverse charge a:
 - .. **servizi ricevuti da non residenti** con applicazione del **reverse charge**;
 - .. **acquisti intracomunitari** di beni di importo superiore a € 10.000.

Fattura con Iva e versamenti

I contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, **emettono la fattura** o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e **versano l'imposta** entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

OPERAZIONI
CON L'ESTERO• Cessioni
intracomunitarie
di beni

• Le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi Iva UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, bensì operazioni interne e sulle fatture deve essere indicata la dicitura “non costituisce operazione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41, c. 2-bis del D.L. 331/1993”, con conseguente esenzione dall’iscrizione nell’archivio VIES e dalla compilazione dei modelli Intrastat.

• Acquisti
intracomunitari
di beni

• Acquisti intracomunitari di **beni inferiori a € 10.000**: nel caso in cui gli acquisti intracomunitari siano di importo inferiore ai € 10.000 nell’anno precedente e fino a quando, nell’anno in corso non è stato superato tale limite, l’**Iva deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario**. Quindi, per il soggetto acquirente italiano non sussiste l’obbligo di iscrizione al VIES e compilazione degli INTRASTAT beni.

• Acquisti intracomunitari **superiori a € 10.000**: se gli acquisti intracomunitari superano il limite dei € 10.000 l’acquisto è rilevante in Italia secondo le regole ordinarie degli acquisti intracomunitari, quindi, l’acquirente italiano dovrà iscriversi al VIES, fare il reverse charge in Italia (indicando l’aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, procedere alla doppia annotazione nei registri Iva, senza diritto alla detrazione dell’imposta) e compilare gli elenchi INTRASTAT beni qualora ne ricorra l’obbligo.

• Prestazioni
di servizi

Art. 7-ter
D.P.R. 633/1972

• Così come era stato già chiarito con la R.M. 75/E/2015 anche il forfettario dovrà adottare le regole previste per le prestazioni di servizi c.d. generiche di cui all’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972 (iscrizione al VIES, INTRASTAT servizi qualora vi sia l’obbligo di presentazione, reverse charge).

Circ. Ag. Entrate 4.04.2016, n. 10/E

Tavola n. 5

Tabella di sintesi

Operazione	Regime forfettario
Cessione intracomunitaria di beni	Operazione interna
Acquisto intracomunitario di beni	Operazione intracomunitaria se > 10.000
Prestazione di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 resa	Operazione intracomunitaria
Prestazione di servizi di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972	Operazione intracomunitaria

Nota

Alle importazioni, alle esportazioni e alle operazioni ad esse assimilate, i contribuenti forfettari applicano le disposizioni ordinarie di cui al D.P.R. 633/1972, con l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 8, c. 1, lett. c) (**esportatore abituale**).

OBBLIGHI INFORMATIVI

- **Quadro RS di Unico**
 - Il quadro RS del modello di dichiarazione dei redditi prevede un prospetto denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni - Obblighi informativi”.
- **Informazioni**
 - In particolare, i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei **redditi erogati per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte** di cui al titolo III del D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni, in base a quanto previsto dall’art. 1, c. 69 della legge 190/2014. A tal fine compilano i righe RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
 - Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
- **Imprese**
- **Professionisti**
 - Sono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti:
 - .. “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate;
 - .. “Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate.

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

AGEVOLAZIONE

- **Soggetti**

Art. 1,
cc. 76-77
L. 190/2014
Art. 1
L. 2.08.1990,
n. 233

 - Persone fisiche:
 - .. esercenti attività di impresa;
 - .. iscritti alla gestione Inps artigiani e commercianti.

Di conseguenza, restano **esclusi** dall’agevolazione i soggetti che svolgono attività professionali per le quali non vi è l’obbligo di iscrizione ad una cassa professionale e che hanno l’obbligo di iscrizione alla **gestione separata Inps**.

I soggetti interessati dal regime previdenziale agevolato sono, pertanto, coloro che, privi di partecipazioni nell’ambito di società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir ovvero di S.r.l., rivestono unicamente la carica di titolari ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, esercenti un’attività recante un codice Ateco compreso nell’apposita tabella.
- **Contribuzione ridotta**
 - Il reddito forfetario costituisce base imponibile ai fini previdenziali.
 - Su tale reddito si applica la contribuzione **ridotta del 35%**, (sul minimale e sull’eccedenza) fermo restando il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata (i mesi da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata).

In regime
forfetario.

ACCREDITAMENTO

- **Disciplina**
 - Ai fini dell’accredito della contribuzione versata si applica l’art. 2, c. 29 L. 8.08.1995, n. 335.
 - Il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, conseguentemente, attribuisce il diritto all’accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento.

Nell’ipotesi di impresa già esistente i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.
- **Contributo inferiore al minimale**
 - Nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti.
- **Reddito superiore al minimale**
 - In presenza di reddito forfetario superiore al minimale il regime agevolato prevede che il versamento di contribuzione di importo inferiore a quanto dovuto, ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale, fa nascere il diritto all’accredito dell’intero anno.

ESCLUSIONE DA BENEFICI

- **Pensionati**
 - Ai soggetti che fruiscono del regime agevolato e ai loro familiari collaboratori, già pensionati presso le gestioni dell'Inps e con più di 65 anni di età, non si applica la riduzione a metà del contributo previdenziale (art. 59, c. 15 L. 449/1997).
- **Collaboratori con meno di 21 anni**
 - Ai familiari collaboratori di età inferiore a 21 anni dei soggetti che fruiscono del regime forfetario non si applica la riduzione contributiva di 3 punti percentuali (art. 1, c. 2 L. 233/1990).

ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO

- **Dichiarazione all'Inps**
 - Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti che fruiscono del regime forfetario e che intraprendono l'esercizio di un'attività d'impresa presentano, **mediante comunicazione telematica**, apposita dichiarazione messa a disposizione dall'Inps.
- **Soggetti già esercenti attività**
 - I soggetti già esercenti attività d'impresa presentano, entro il termine di decadenza del **28.02 dall'anno per il quale intendano fruire del regime, la dichiarazione telematica**.
 - Ove la dichiarazione sia presentata oltre tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28.02 dell'anno successivo; l'agevolazione sarà concessa con decorrenza 1.01 del relativo anno, ferma restando la permanenza dei requisiti di legge.
- **Titolari di nuova impresa**
 - I soggetti che intraprendono una nuova attività d'impresa e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presentano apposita dichiarazione di adesione - attraverso la procedura telematizzata - al regime agevolato con la **massima tempestività** rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

- Ove la dichiarazione di adesione pervenga all'Istituto entro la data di avvio della prima elaborazione utile, ordinaria o infrannuale, ai fini della richiesta di versamento, al richiedente sarà applicata immediatamente la tariffazione agevolata e nel Cassetto Previdenziale saranno disponibili i modelli F24 precompilati con i Codici Inps e le scadenze relative al nuovo regime, da utilizzare per i versamenti.
 - Ove, invece, la dichiarazione di adesione al regime agevolato pervenga in una data in cui la posizione del richiedente sia stata già oggetto di imposizione contributiva, la dichiarazione medesima sarà trasferita per l'istruttoria alla sede di competenza.
- **Modalità**
 - La comunicazione avviene mediante compilazione del modello telematico appositamente predisposto all'interno del Cassetto per Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo Internet: www.inps.it - Servizi Online - Elenco di tutti i servizi - Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Sezione Domande telematizzate: Regime agevolato ex. art. 1, cc. 76-84 L. 190/2014 - Adesione.

CESSAZIONE
DEL REGIME
CONTRIBUTIVO
AGEVOLATO

• Decorrenza

- Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione **a partire dall'anno successivo**:
 - .. alla presentazione della dichiarazione di perdita del requisito;
 - .. alla domanda di uscita dal regime (per scelta del contribuente).

- La dichiarazione di recesso dal regime agevolato, si compila online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.

Nel caso in cui emerga che tali requisiti, pur essendo stati dichiarati, non siano mai esistiti in capo al dichiarante, oppure che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, il **regime previdenziale agevolato cesserà ab origine** e sarà ripristinata l'imposizione contributiva ordinaria fino dall'anno nel quale era stata inizialmente registrata l'adesione al regime agevolato.

Mess. Inps
3.01.2019,
n. 15

- A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, il predetto termine è fissato al 28.02 dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.
- Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31.12 di ciascun anno, l'eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell'anno medesimo, la quale comporta l'uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all'Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.
- In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.

• Effetti

- La cessazione determina, ai fini previdenziali, l'**applicazione del regime ordinario** di determinazione e di versamento del contributo dovuto.
- Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche ove sussistano le condizioni per fruire del regime forfetario.
- L'abbandono del regime agevolato, ovvero il ripristino retroattivo del regime ordinario a seguito di verifica dell'insussistenza dei requisiti, **hanno carattere definitivo e precludono ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio**.
- Non possono accedere al regime contributivo agevolato neanche i soggetti che ne facciano richiesta, ma per i quali si verifichi il mancato rispetto della condizione per l'accesso al regime forfetario nell'anno della richiesta stessa.

• Controlli

- L'applicazione del regime previdenziale agevolato, in quanto subordinata alla sussistenza del requisito stabilito dalla legge ai fini fiscali, implica la necessità di una costante trasmissione all'Istituto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei dati fiscali relativi ai soggetti che hanno dichiarato di volerne beneficiare, in modo da poterne controllare la veridicità e dar luogo alla conferma, ovvero alla negazione del beneficio.
- A tal fine, sono stati avviati gli adempimenti finalizzati al raggiungimento delle intese necessarie alla tempestiva trasmissione dei dati.

ALTRI REGIMI AGEVOLATI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ABROGAZIONE



- Sono abrogati:

- .. il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. 98/2011);

Dal 2016

- .. il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000);

Dal 2015

- .. il regime dei contribuenti minimi (art. 1, cc. 96-115 e 117 L. 244/2007).

PRECEDENTE REGIME
DEI MINIMI

- I soggetti che, nel periodo di imposta in corso al 31.12.2015, si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, possono continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del 35° anno di età.

FLAT-TAX DAL 2020

- A decorrere dal 1.01.2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato **nei modi ordinari**, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, con l'**aliquota del 20%**.

Tavola n. 6

Confronto tra il nuovo regime forfetario e il regime dei contribuenti minimi

	Contribuenti minimi (fino al 31.12.2015 e oltre)	Regime forfetario (dal 1.01.2016) al 31.12.2018	Regime forfetario dal 2019
Soggetti ammessi	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche residenti che: <ul style="list-style-type: none"> .. intraprendono una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo; .. hanno intrapreso una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo dal 2008. 	Contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.	Contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
Requisiti	Nell'anno precedente ricavi non superiori a € 30.000.	Ricavi o compensi percepiti non superiori ai limiti indicati in apposita tabella.	Ricavi o compensi fino a € 65.000
	Non effettuazione di cessioni all'esportazione.	-	-
	Assenza di spese per dipendenti o collaboratori.	Spese per lavoratori dipendenti e collaboratori non superiori a € 5.000 lordi .	Abrogato
	Nel triennio precedente acquisto di beni strumentali per un ammontare complessivo non superiore a € 15.000.	Costo complessivo dei beni strumentali non superiori a € 20.000 al 31.12 di ogni anno.	Abrogato
<ul style="list-style-type: none"> • Non esercizio di attività nei 3 anni precedenti. • No mera prosecuzione di attività. • Se prosecuzione di attività di terzi, ricavi anno precedente non superiori a € 30.000. 	Redditi di lavoro dipendente o assimilati non eccedenti € 30.000 .	Persone fisiche la cui attività non sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta , ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.	
Durata	<ul style="list-style-type: none"> • 5 esercizi. • Anche oltre il 5° esercizio ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età. 	Senza limiti.	Senza limiti.
Tassazione	Imposta sostitutiva pari al 5% . No ritenuta acconto lavoro autonomo/provvigioni.	Imposta sostitutiva pari al 15% (5% per i primi 5 anni).	
Esoneri	<ul style="list-style-type: none"> • No Iva. • No Irap. • No ISA. • No scritture contabili. • No esterometro. 	<ul style="list-style-type: none"> • No Iva. • No Irap. • No ISA. • No scritture contabili. • No esterometro. 	
Soggetti esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva. • Soggetti non residenti. • Soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi. 		<ul style="list-style-type: none"> • Esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano: <ul style="list-style-type: none"> .. a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'art. 5 T.U. di cui al D.P.R. 917/1986; .. ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazioni in società di persone, associazioni, S.r.l. in trasparenza fiscale. 		

Tavola n. 7

Tavola di confronto fra regime forfettario e regime ordinario

Elementi		Regime forfettario	Regime contabilità semplificata
Applicazione Iva		No	Sì
Detrazione Iva		No	Sì
Calcolo reddito	Imprese	[(Ricavi) x percentuale prevista] - Contributi	Ricavi - Costi
	Professionisti	[(Compensi) x percentuale prevista] - Contributi	Compensi - Spese per cassa
Deducibilità contributi		Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo	Dal reddito complessivo
Oneri deducibili/detraibili		Non deducibili/detraibili dal reddito soggetto a imposta sostitutiva	Deducibili e detraibili ai fini Irpef
Deducibilità costo beni strumentali		No	Sì (ammortamenti)
Tassazione		Imposta sostitutiva 15% (o 5%)	Irpef ordinaria
ISA		No	Sì
Obbligo fattura elettronica		No (salvo fatture elettroniche verso P.A)	Sì
Esterometro		No	Sì
Ritenute		No	Sì
Contabilità		No	Sì

CASI PRATICI

Esempio n. 1

Fattura emessa da professionista con cassa di previdenza che fruisce del nuovo regime fiscale forfetario (es.: commercialista)

		Data	Documento	Numero		
		31.01.2019	Fattura	10		
Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice Iva	Importo	
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilità, consulenza amministrativa e tributaria 1° trimestre 2019 Contributo integrativo 4% (su € 1.000,00). 			8	1.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Operazione effettuata in regime fiscale forfetario ai sensi dell'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 (come modificato da art. 1 L. 145/2018), non soggetta a Iva nè a ritenuta.</i> <i>Imposta di bollo assolta sull'originale.</i> 			8	40,00	
1) Imponibile 22%		2) Imponibile%		3) Imponibile%		Totale A (1+2+3)
4) Iva 22%		5) Iva%		6) Iva%		Totale B (4+5+6)
7) Non imponibile		8) Fuori campo Iva 1.040,00		9) Ritenuta		Totale C (7+8+9) 1.040,00
1-2-3) Operazione imponibile		7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art.		8) Operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190		Totale complessivo (A+B+C) 1.040,00
9) Ritenuta						(S.E. & O.)

Esempio n. 2

Fattura emessa da professionista iscritto alla Gestione Separata Inps, che fruisce del nuovo regime fiscale forfetario (es.: consulente informatico)

		Data	Documento	Numero		
		31.01.2019	Fattura	10		
Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice Iva	Importo	
	<ul style="list-style-type: none"> Consulenza informatica mese di gennaio Rivalsa contributo Inps gestione separata 4% (su € 1.000,00). 			8	1.000,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Operazione effettuata in regime fiscale forfetario ai sensi dell'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 (come modificato da art. 1 L. 145/2018), non soggetta a Iva nè a ritenuta.</i> <i>Imposta di bollo assolta sull'originale.</i> 			8	40,00	
1) Imponibile 10%		2) Imponibile 22%		3) Imponibile%		Totale A (1+2+3)
4) Iva 10%		5) Iva 22%		6) Iva%		Totale B (4+5+6)
7) Non imponibile		8) Fuori campo Iva 1.040,00		9) Ritenuta		Totale C (7+8+9) 1.040,00
1-2-3) Operazione imponibile		7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art.		8) Operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190		Totale complessivo (A+B+C) 1.040,00
9) Ritenuta						(S.E. & O.)


Scritture contabili

Registrazione della fattura del professionista da parte del committente

E B 7	P D 7	A) Contabilizzazione del compenso del professionista da parte del committente.		1.040,00
		31.01	PRESTAZIONI DI SERVIZI a DEBITI V/FORNITORI	
		Ricevuta fattura n. 10 del 31.01.2019 Rossi Carlo.		
P D 7	P C IV 1	B) Pagamento del compenso al professionista.		1.040,00
		31.01	DEVITI V/FORNITORI a BANCA C/C	
		Pagamento fattura n. 10 del 31.01.2019 Rossi Carlo.		


Esempio n. 3

Fattura emessa da imprenditore che fruisce del regime fiscale forfetario

Emittente		Ricevente			
Rossi Carlo - Odontotecnico Via Milano, 155 46042 Castel Goffredo (MN) C.F. RSSCRL49P07C118R P. IVA 01555720208		Spett.le Veda S.r.l. Via Brescia, 146 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F. 00347040207 P. IVA 00347040207			
		Data	Documento	Numero	
		31.01.2019	Fattura	10	
Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice Iva	Importo
	Fornitura di n. 5 protesi mobili • <i>Operazione effettuata in regime fiscale forfetario ai sensi dell'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 (come modificato da art. 1 L. 145/2018), non soggetta ad Iva.</i> • <i>Imposta di bollo assolta sull'originale.</i>	5	200,00	8	1.000,00
					
1) Imponibile 10%		2) Imponibile 22%		3) Imponibile%	
4) Iva 10%		5) Iva 22%		6) Iva%	
7) Non imponibile		8) Fuori campo Iva 1.000,00		9)	
1-2-3) Operazione imponibile				Totale A (1+2+3)	
7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art.				Totale B (4+5+6)	
8) Operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190				Totale C (7+8+9) 1.000,00	
				Totale complessivo (A+B+C) 1.000,00	
				(S.E. & O.)	

Esempio n. 4

Fattura emessa da imprenditore che fruisce del regime fiscale forfetario

Emittente		Ricevente			
Rossi Carlo - Tinteggiatore Via Milano, 155 46042 Castel Goffredo (MN) C.F. RSSCRL49P07C118R P. IVA 01555720208		Spett.le Veda S.r.l. Via Brescia, 146 - 46042 Castel Goffredo (MN) C.F. 00347040207 P. IVA 00347040207			
		Data	Documento	Numero	
		31.01.2019	Fattura	10	
Unità di misura	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Codice Iva	Importo
	Tinteggiatura appartamento • <i>Operazione effettuata in regime fiscale forfetario ai sensi dell'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190 (come modificato da art. 1 L. 145/2018), non soggetta ad Iva.</i> • <i>Imposta di bollo assolta sull'originale.</i>	5	200,00	8	1.000,00
					
1) Imponibile 10%		2) Imponibile 22%		3) Imponibile%	
4) Iva 10%		5) Iva 22%		6) Iva%	
7) Non imponibile		8) Fuori campo Iva 1.000,00		9)	
1-2-3) Operazione imponibile				Totale A (1+2+3)	
7) Operazione non imponibile ai sensi dell'art.				Totale B (4+5+6)	
8) Operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190				Totale C (7+8+9) 1.000,00	
				Totale complessivo (A+B+C) 1.000,00	
				(S.E. & O.)	



STRUMENTI OPERATIVI

Check list verifica accesso nuovo regime forfetario 2019

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta, in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale, salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte.


Contribuente	Mario Rossi	Periodo d'imposta	2019
---------------------	-------------	--------------------------	------

Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)

Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati in tabella n. 1.

Codice	47.21.0	€	38.500,00
---------------	---------	----------	-----------

Dati da verificare per l'anno in corso



Note

- Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.
- Così come introdotto dall'art. 7-sexies D.L. 193/2016, le cessioni all'esportazione ex artt. 8, 8-bis, 9, 71 e 72 D.P.R. 633/1972 sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'Economia.

Tavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	65.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9		40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)		86%
6	Intermediari del commercio.	46.1		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)		78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)		67%
Nota bene	Individuazione limiti di ricavi	<ul style="list-style-type: none"> Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime: <ul style="list-style-type: none"> - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale; - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. 		

- Il sottoscritto, al fine di usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara:
 - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
 - l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
 - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

Firma *Mario Rossi*
- Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di **non** avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

Firma

- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:
 - non optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario

Firma *Mario Rossi*
 - optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)

Firma

Elementi		Regime forfetario	Regime ordinario
Applicazione Iva		No	Si
Detrazione Iva		No	Si
Calcolo reddito	Imprese	[(Ricavi) x percentuale prevista] - Contributi	Ricavi - Costi
	Professionisti	[(Compensi) x percentuale prevista] - Contributi	Compensi - Spese per cassa
Deducibilità contributi		Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo	Dal reddito complessivo
Deducibilità costo beni strumentali		No	Si (ammortamenti)
Tassazione		Imposta sostitutiva 15% (o 5%)	Irpef ordinaria
Indici di affidabilità fiscale		No	Si
Fatturazione elettronica		No (limitatamente alle fatture emesse, con eccezione di quelle verso la PA; obbligo di conservazione elettronica per i documenti di acquisto)	Si
Esterometro		No	Si

- Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell'accesso al presente regime.

Firma *Mario Rossi*



CHECK LIST VERIFICA ACCESSO NUOVO REGIME FORFETARIO (COMPILABILE)



CALCOLI DI CONVENIENZA PER FLAT TAX 2019

SCHEMA DI SINTESI

INTRODUZIONE

- Vi segnaliamo l'opportunità di acquistare un piccolo programma di simulazione per effettuare i primi test di convenienza per l'applicazione del regime forfettario.
- Il programma stima, in modo semplice e intuitivo ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra regime ordinario e regime forfettario (ex L. 190/2014) come risulta modificato dalla manovra di bilancio 2019 che estende l'applicazione del regime forfettario a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 65.000 euro con aliquote fisse diverse a seconda dell'ammontare dei ricavi, in particolare:
 - .. 5% per le start up;
 - .. 15% per tutti gli altri soggetti.

L'applicazione risulta particolarmente utile per chi vuole iniziare a calcolarne gli effetti, anche alla luce di eventuali operazioni da pianificare in tempo utile.

ISTRUZIONI OPERATIVE

⇒ Programma ⇒

Intende agevolare i calcoli di convenienza ad applicare il regime fiscale forfettario (ex L. 190/2014), rispetto al regime ordinario Irpef e, nel caso sia ancora applicato, rispetto al c.d. regime dei minimi (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex D.L. 98/2011).

⇒ Oggetto ⇒

- Il programma si compone di due schede selezionabili tramite i comandi:



.. **dati contribuente;**
.. **risultati di calcolo.**

⇒ Presenti nella parte alta della pagina.

⇒ Nella scheda **dati contribuente** andranno inseriti i dati, relativi al contribuente, necessari allo sviluppo dei calcoli.

⇒ Inseriti i dati, i calcoli di convenienza verranno visualizzati nella scheda **risultati di calcolo.**

⇒ Il comando "Nuovo inserimento" consente di cancellare eventuali dati in precedenza inseriti per consentire un inserimento ex novo dei dati utili/necessari ai fini dei conteggi.

⇒ Ai fini dell'inserimento dei dati, le celle compilabili sono soltanto quelle con **sfondo di colore azzurro.**

PROGRAMMA DI CALCOLO

Tavola



Test di convenienza

Periodo d'imposta	2019
Cognome e nome	<input type="text"/>
Startup	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
Settore attività	<input type="text"/> undefined

DETERMINAZIONE REDDITI D'IMPRESA O PROFESSIONE	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO
Ricavi / compensi	<input type="text"/>	0
IVA compresa nei corrispettivi e "incamerata" dal contribuente (dati comuni ai due regimi "minimi")	<input type="text"/>	
TOTALE RICAVI (REGIME CONTRIBUENTI FORFETARI)		0
LIMITE RICAVI / COMPENSI		0
AVVISO APPLICABILITÀ REGIMI AGEVOLATI		

COSTI		
Costi inerenti l'attività (con IVA detraibile)	<input type="text"/>	
Costi inerenti l'attività (con IVA indetraibile o senza IVA)	<input type="text"/>	
REDDITO DA LAVORO AUTONOMO / IMPRESA SEMPLIFICATA REGIME ORDINARIO	0	
Aliquota IVA media sugli acquisti		0,00%
IVA indetraibile che concorre ad aumentare i costi		0
REDDITO DA LAVORO AUTONOMO / IMPRESA SEMPLIFICATA (REGIME CONTRIBUENTI MINIMI)	% reddito	unde 0
Aliquota IRAP	0,00%	

CALCOLO CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE	IMPORTI IN EURO	%
% per redditi fino a	<input type="text"/>	0,00%
% per redditi da 0 a	<input type="text"/>	0,00%
Contributo minimo	<input type="text"/>	
Contributo maternità	<input type="text"/>	
Opzione riduzione contributi del 35% per gestioni INPS (regime Forfettario)	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	
ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI AL REDDITO D'IMPRESA/PROFESSIONE DERIVANTI DAL REDDITO DELL'ESERCIZIO IN CORSO	REGIME ORDINARIO 0	REGIME FORFETARIO 0

ALTRI REDDITI			
	Giorni	Tempo determinato	Importi in euro
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="text"/>
Redditi da assegni periodici di mantenimento			<input type="text"/>
Redditi da pensione	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Altri redditi			<input type="text"/>
ADDIZIONALI ALL'IRPEF			%
Addizionale regionale			0,00%
Addizionale comunale			0,00%

Tavola (segue)

ONERI DEDUCIBILI	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO
Oneri previdenziali relativi all'attività pagati nell'esercizio	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Altri oneri deducibili dal reddito	<input type="text"/>	
Deduzione abitazione principale	<input type="text"/>	

FAMILIARI A CARICO						
	A carico					
Coniuge	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO					
Figli	A carico	Mancanza coniuge	%	N. mesi	Di cui <= 3 anni	Disabile
1° Figlio	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	0,00%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
2° Figlio	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		0,00%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
3° Figlio	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		0,00%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
4° Figlio	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		0,00%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO
5° Figlio	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO		0,00%	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO

ONERI DETRAIBILI		
	% detrazione	Importi in euro
Oneri detraibili	0,00%	<input type="text"/>
Oneri detraibili	0,00%	<input type="text"/>
Oneri detraibili	0,00%	<input type="text"/>
Oneri detraibili	0,00%	<input type="text"/>

CONFRONTO TASSAZIONE REGIME ORDINARIO
REGIME FISCALE FORFETARIO (REGIME FORFETARIO) LEGGE STABILITÀ 2016

Contribuente

RIEPILOGO REDDITI	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO
<i>AVVISO APPLICABILITÀ REGIMI AGEVOLATI</i>		
Reddito imponibile da lavoro autonomo / impresa semplificata	0	0
Reddito da lavoro dipendente		
Redditi da assegni periodici di mantenimento		
Reddito da pensione		
Altri redditi		
CALCOLO IRPEF	REGIME ORDINARIO	REGIME FORFETARIO
Reddito complessivo (RN1)	0	0
Oneri deducibili abitazione principale		
Oneri deducibili	0	0
REDDITO IMPONIBILE	0	0
IRPEF lorda	0	0
Detrazione coniuge	0	0
Detrazione 1° figlio	0	0
Detrazione 2° figlio	0	0
Detrazione 3° figlio	0	0
Detrazione 4° figlio	0	0
Detrazione 5° figlio	0	0
Detrazioni familiari	0	0
Detrazione lavoro dipendente e assimilati	0	0
Detrazione assegni di mantenimento periodici	0	0
Detrazione pensione	0	0
Detrazioni lavoro autonomo	0	

Tavola (segue)

Detrazioni per lavoro	0	0
Altre detrazioni d'imposta	0	0
IRPEF netta	0	0
CALCOLO ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE		
Addizionale regionale	0	0
Addizionale comunale	0	0
TOTALE ADDIZIONALI	0	0
IRAP	0	0
DETERMINAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA (FORFETARIO)		REGIME FORFETARIO
Reddito lordo		0
Contributi previdenziali relativi all'attività		0
Reddito netto imponibile		0
IMPOSTA SOSTITUTIVA (15%)		0
Totale imposte	0	0
Oneri previdenziali relativi al reddito d'impresa/professione derivanti dal reddito dell'esercizio in corso	0	0
IVA detraibile su acquisti	0	0
IVA sui corrispettivi divenuta ricavo	0	0
TOTALI PER CONFRONTO	0	0
CONFRONTO CONVENIENZA REGIME ORDINARIO VERSO REGIME FORFETARIO		